



Condizioni particolari

CONDIZIONI PARTICOLARI

-Omissis-

Art. 2 - MERCI ASSICURATE

La presente polizza si intenderà applicabile a tutte quelle merci, prive di copertura assicurativa, per le quali il cliente abbia aderito al servizio "MBE SafeValue" che consiste in:

- ritiro dell'oggetto presso la sede del cliente o presso i Centri MBE (franchisee)
- predisposizione dell'imballo, se non già effettuato in modo professionale
- assicurazione
- spedizione

Art. 3 - ESCLUSIONI MERCEOLOGICHE

Sono escluse dall'assicurazione, salvo esplicito accordo fra le parti prima dell'inizio del trasporto, le spedizioni ed i trasporti di:

- carte valore o aventi valore facciale, monete, francobolli in corso di validità
- piante ed animali vivi, merci da trasportarsi a temperatura controllata
- autoveicoli e motoveicoli
- esplosivi

Art. 4 - VALIDITÀ TERRITORIALE

La polizza è valida per le spedizioni ed i trasporti effettuati nell'ambito Mondo intero.

Salvo esplicito accordo fra le parti prima dell'inizio del trasporto, a tassi e condizioni da convenirsi, dalla garanzia si intendono escluse le spedizioni destinate, provenienti od in transito in:

- Libia, Iraq, Afghanistan, Eritrea, Somalia
- Iran, Siria, Sudan, Myanmar, Cuba e Nord Corea
- Paesi aventi disposizioni di legge che impongano la copertura con Compagnie di assicurazione locali
- "Location" che al momento dell'inizio del trasporto risultino con livello di rischio classificato come "Very High", o superiore sul sito internet <http://watch.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html>, gestito dall'organizzazione Exclusive Analysis

Art. 5 - INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA A SEGUITO DI SANZIONI

La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

Art. 6 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

La presente copertura è prestata in base alle Condizioni Generali dell'allegata Polizza di Assicurazione Merci Trasportate (ed. 99), integrate agli effetti della delimitazione e della durata della copertura e ferma restando l'applicazione della Legge Italiana, dalle seguenti allegate clausole:

- Institute Cargo Clauses (A) ed. 1. 1. 2009
- Institute Cargo Clauses (Air) ed 1.1.2009
- Institute Strikes Clauses (Cargo) ed. 1. 1. 2009
- Institute Strikes Clauses (Air Cargo) ed. 1.1.2009
- Institute War Clauses (Cargo) ed. 1. 1. 2009
- Institute War Clauses (Air Cargo) ed. 1.1.2009
- Institute Classification Clause ed. 1.1.2001 e relativa tabella dei soprappremi per età nave
- Cargo ISM Endorsement. ed. 1.5.1998
- Termination of Transit Clause (Terrorism) ed. 1.1.2002
- Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Biochemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause ed. 10.11.2003
- Institute Cyber Attack Exclusion Clause ed. 10.11.2003
- Cargo ISPS Endorsement

Non sono compresi in copertura gli oggetti consegnati già imballati dall'utente, a meno che tale imballaggio non sia di tipo professionale.

Art. 7 - IMBALLAGGIO

Premesso che il franchisee si impegna, anche in nome e per conto delle Assicurate, ad imballare l'oggetto assicurato consegnatogli dal cliente con la dovuta cura e diligenza, sia in relazione alla tipologia delle merci spedite sia in relazione al mezzo di trasporto impiegato e alla relativa destinazione, si precisa che l'imballaggio stesso così come attualmente predisposto dal franchisee per l'effettuazione delle spedizioni si intende comunque accettato dalla Società. Ciò vale anche per gli imballaggi di tipo professionale già predisposti da clienti "Business" dei franchisee.

Art. 8 - MERCI USATE

Dalla garanzia si intendono esclusi tutti i danni preesistenti o comunque non specificatamente attribuibili ad un avvenimento di trasporto avvenuto durante l'operatività della presente polizza, nonché i danni di abrasione, ammaccatura, ruggine, ossidazione o di natura estetica che non compromettano la funzionalità del bene.

Art. 9 - MEZZI DI TRASPORTO E MASSIMALI

La garanzia è operante per le spedizioni ed i trasporti rientranti nella presente assicurazione effettuate con i mezzi sotto indicati per le somme massime a fianco degli stessi specificate che la Società garantisce per ogni sinistro o serie di sinistri derivanti da un unico avvenimento:

€ 200.000,00	per sinistro o serie di sinistri derivanti da un unico evento
€ 200.000,00	per singolo mezzo di trasporto, ridotto a
€ 50.000,00	per singolo collo

Con i seguenti sottolimiti:

€ 20.000,00	per prodotti e accessori di telefonia mobile e tablet, per ciascun mezzo di trasporto
€ 1.000,00	per prodotti e accessori di telefonia mobile e tablet, per singolo collo
€ 10.000,00	per merci usate, elevato a
€ 20.000,00	per macchinari usati
€ 500,00	per documenti

Dette somme si intendono garantite a Primo Rischio Assoluto.

Si precisa altresì che la garanzia è operante a condizione che l'imballaggio sia di tipo professionale, e dunque realizzato dal franchisee MBE o da clienti di tipo "Business" dei franchisee stessi.

Art. 10 - SCOPERTO – FRANCHIGIA

Eventuali perdite o danni risarcibili sotto la presente polizza saranno liquidati senza deduzione di alcuna franchigia, ad eccezione di quelli relativi a **gioielli, preziosi ed opere d'arte** di valore compreso tra € 25.000 (estremo incluso) ed € 50.000 (estremo incluso), che saranno liquidati previa deduzione dello scoperto ovvero della franchigia fissa qui di seguito previsti per ogni e qualsiasi evento, calcolata o applicabile sull'ammontare risarcibile.

Scoperto: 10% di danno, non oggetto di assicurazione, con un minimo di € 1000. Lo scoperto si applica alle perdite conseguenti a rapina, furto totale o parziale, manomissione, mancata riconsegna, smarrimento e ammanchi in genere.

Nota Bene: inoltre, i trasporti di gioielli, preziosi ed opere d'arte aventi valore superiore a € 25.000 devono essere affidati a **corrieri dotati di adeguati sistemi di protezione**.

Art. 11 - VALORE RISARCIBILE

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 6 delle Condizioni Generali, il valore risarcibile sarà determinato in base ai seguenti elementi:

per le merci nuove (ovvero tutte le merci spedite nell'imballo originario ed acquistate entro i tre mesi precedenti la spedizione):

- valore di fattura di vendita; oppure
- scontrino fiscale del bene acquistato e spedito tramite MBE; oppure
- dichiarazione di valore supportata da un listino ufficiale di vendita; oppure
- valore dichiarato in base ad apposita scheda compilata e sottoscritta dal cliente (fino a €4.000) – **Cfr. Allegato I.**



per le merci usate

- valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

Tali valori saranno aumentati del costo dell'imballaggio e del costo della spedizione sostenuti dal Cliente, dei quali MBE dovrà dare evidenza. L'importo totale così ottenuto (valore dichiarato della merce, costi di imballaggio e costi della spedizione) si intende interamente coperto dalla presente copertura.

I valori dichiarati non equivalgono a stima.

Art. 12 - NOTIFICA DEI RISCHI – REGISTRAZIONI

La notifica dei rischi alla Compagnia avverrà mediante l'inserimento, a cura del franchisee, dei dati della spedizione all'interno della piattaforma informatica gestita da MBE.

I dati sono i seguenti:

- Se la somma assicurata (s.a.) è strettamente inferiore a € 4.000:
 - Scheda rischio sottoscritta dal cliente (Cfr. Allegato I);
 - Foto digitale dell'oggetto o dell'imballaggio professionale, qualora già predisposto, da effettuarsi a cura del franchisee.
- Se la somma assicurata è maggiore o uguale a € 4.000, e minore o uguale a € 50.000:
 - Scheda rischio sottoscritta dal cliente;
 - Documentazione attestante il valore (fattura, stima, listino ecc.);
 - Foto digitale dell'oggetto o dell'imballaggio professionale, qualora già predisposto, da effettuarsi a cura del franchisee.
- Se la somma assicurata è strettamente maggiore di € 50.000:
 - Questionario dedicato (Cfr. Allegato II) da inviare alla Compagnia via e-mail per approvazione.
- Le spedizioni di gioielli, preziosi e opere d'arte si intendono automaticamente assicurate fino ad un valore minore o pari a € 50.000, a condizione che il franchisee fornisca:
 - Scheda rischio sottoscritta dal cliente;
 - Documentazione attestante il valore (fattura, stima, listino, ecc.);
 - Foto digitale dell'oggetto o dell'imballaggio professionale, qualora già predisposto, da effettuarsi a cura del franchisee.

Inoltre, tutti i trasporti di gioielli, preziosi ed opere d'arte aventi valore superiore a € 25.000 devono essere affidati a corrieri dotati di adeguati sistemi di protezione.

Nel caso in cui la somma assicurata fosse superiore a € 50.000 occorrerà presentare:

- Questionario dedicato (Cfr. Allegato II), da inviare alla Compagnia via e-mail per approvazione.



L'ammontare del danno indennizzabile sarà calcolato previa deduzione dello scoperto di cui all'Art. 10.

I franchisee hanno comunque l'obbligo di conservare distinte, documenti, registro dei trasporti o documenti equipollenti a disposizione della Società unitamente ai documenti di trasporto. La

Società avrà facoltà di ispezionare tramite i propri incaricati, in qualsiasi momento negli orari di ufficio, tutta la documentazione riguardante i trasporti assicurati unitamente a qualsiasi altro documento ufficiale della Contraente che abbia attinenza con gli stessi quali i Registri degli acquisti, i Registri delle fatture emesse, la dichiarazione annuale dell'I.V.A. sui quali, se richiesto, la Contraente dovrà fornire i chiarimenti del caso.

Art. 13 - TASSO APPLICABILE

-Omissis-

Art. 14 - PREMIO MINIMO

-Omissis-

Art. 15 - CARICAZIONE SOPRACOPERTA

Relativamente ai trasporti marittimi o per acque interne, a parziale deroga e complemento di quanto previsto dall'Art. 5 delle Condizioni Generali, in caso di caricazione sovracoperta di merci non in container all'insaputa dell'Assicurata, la garanzia si intende prestata a termini delle Institute Cargo Clauses (C) ed. 1.1.82 con l'inclusione del rischio di furto, mancata consegna e smarrimento nonché getto e/o asporto della merce da parte del mare, ferme restando, ove più limitate, le condizioni di copertura originariamente pattuite.

Art. 16 - AVARIA COMUNE

I contributi provvisori di avaria comune saranno rimborsati dalla Società in proporzione ed entro i limiti della somma assicurata, dietro presentazione delle ricevute di deposito debitamente girate in bianco dal depositante. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurata del contributo di avaria comune dovuto dal medesimo in base ad apposito regolamento fatto in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino, sempreché l'atto di avaria comune sia stato diretto ad evitare un danno indennizzabile con la presente polizza. L'operatività della presente clausola non determina in alcun caso un incremento della somma assicurata. Pertanto, nel caso in cui la somma assicurata ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico della Società risultasse inferiore al valore contributivo, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione. Per il conguaglio o pagamento del contributo espresso in valuta diversa da quella di polizza, si applica il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione.

Art. 17 - MANCATA EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO

La Società non risponde, in nessun caso, di qualsiasi perdita, danno o spesa, occorsi o sostenuti alle merci assicurate a seguito di mancata effettuazione del viaggio previsto o dall'impedimento o cambiamento del medesimo dovuto ad arresti, interdizioni, disposizioni restrittive ed atti qualsiasi di Governi, Autorità o popoli.

Art. 18 - DANNI ALLE CONFEZIONI

In caso di danno, risarcibile a termini di polizza, ad etichette, capsule, scatole, astucci, involucri od altro materiale costituente la confezione della merce assicurata senza che vi sia stato danno al prodotto, la Società si impegna a rimborsare esclusivamente l'ammontare relativo al costo del nuovo confezionamento con il limite massimo del valore assicurato.

Art. 19 - CONSTATAZIONE DANNI

Fermo restando quanto previsto dagli art. 10 e segg. Delle Condizioni Generali l'Assicurata è tenuta a:

- dare disposizioni affinché in caso di sinistro grave sia data immediata notizia telefonica o scritta alla Società AIG EUROPE LIMITED - Rappresentanza Generale per l'Italia - Milano - via della Chiusa 2 - telefono 02/36901 - telefax 02/3690305 onde la stessa possa disporre per l'intervento del proprio Commissario di Avaria sul luogo del sinistro;
- prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno;
- non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o del perito designato dalla Società.

L'Assicurata dovrà, inoltre, espletare tutti gli atti necessari per la definizione del danno, la tutela e la salvaguardia dei diritti della Società, permettere la rilevazione delle merci danneggiate, mettere a disposizione tutti i documenti a prova dell'esistenza, genere e valore delle merci assicurate, nonché salvaguardare i diritti di rivalsa nei confronti di ogni eventuale responsabile.

In caso di furto o rapina, l'Assicurata, o chi per essa, dovrà darne immediata denuncia alle Autorità fornendo circostanziata descrizione dei fatti, gli elementi idonei a identificare e quantificare la merce, le generalità dell'autista, di eventuali accompagnatori e testimoni, nonché l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchiature antifurto o altri sistemi di protezione e ottenere copia della denuncia.

Art. 20 - PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE RAPIDA DEI SINISTRI

Limitatamente ai sinistri inferiori a **€10.000**, la liquidazione sarà effettuata mensilmente mediante bordereau che dovrà contenere per ciascun sinistro:

1. scheda rischio di attivazione della copertura sottoscritta dal cliente;
2. documento di trasporto;
3. fattura o valorizzazione sostitutiva come specificato al precedente art. 11;
4. foto digitale dell'oggetto o dell'imballaggio professionale, qualora già predisposto, da effettuarsi a cura del franchisee;
5. lettera di reclamo inviata al vettore nei termini previsti dal documento di trasporto;
6. ammontare del risarcimento reclamato.

La Società, a propria discrezione, si riserva in casi eccezionali di annullare l'applicazione di questa procedura e di ciò darà avviso scritto all'avente diritto. In tal caso prevarranno i disposti delle Condizioni Generali di polizza relativamente alla gestione dei sinistri.



Art. 21 - FRANCHIGIA PERITALE

L'Assicurata è dispensata dal richiedere l'intervento del Commissario d'Avaria per i reclami il cui importo possa essere presumibilmente inferiore a € 2.500,00 al netto dell'eventuale franchigia o scoperto di polizza.

Resta in ogni caso inteso che l'Assicurata - sotto la propria responsabilità - dovrà fornire tutta la documentazione necessaria per comprovare il reclamo.

Art. 22 - CHIUSA INCHIESTA

Qualora a seguito di un sinistro sia avviata dalle competenti Autorità un'inchiesta giudiziaria sui fatti che hanno determinato il sinistro, la Società non si avvarrà della facoltà di rinviare la liquidazione del danno sino alla presentazione del documento di chiusa inchiesta.

Quanto sopra non potrà tuttavia essere fatto valere nel caso sia fondato ritenere che il sinistro sia stato determinato da dolo della Contraente e/o Assicurata nonché infedeltà e/o azione dolosa dei rispettivi dipendenti.

L'Assicurata si impegna comunque a fornire la suddetta documentazione di chiusa inchiesta non appena predisposta dalle Autorità ed a restituire alla Società quanto dalla stessa liquidato nel caso in cui dovessero emergere comportamenti dolosi a suo carico.

Art. 23 - MERCI FATTURATE IN VALUTA

Nel caso di danni subiti dalle merci assicurate che risultino vendute/acquistate in valuta estera, gli stessi saranno risarciti in Euro con controvalore da conteggiarsi al giorno dell'emissione della fattura stessa.

L'assicurazione in valuta estera sarà ammessa a condizione che il pagamento del premio corrispondente sia effettuato nella stessa valuta.

Art. 24 - RECESSO DAL CONTRATTO

-Omissis-

Art. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

-Omissis-

Art. 26 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO - BUONA FEDE

-Omissis-

Art. 27 - LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto e tutti i suoi allegati sono regolati dalla legge italiana e assoggettati alla giurisdizione italiana.

Art. 28 - PERIODO DI MORA

-Omissis-



Art. 29 – CLAUSOLA BAGAGLIO

Si intendono incluse in garanzia le spedizioni di bagagli per le quali il Cliente abbia aderito al servizio “MBE SafeValue”, alle seguenti condizioni:

Indennizzo: € 500,00 in caso di mancata consegna o smarrimento del bagaglio, con esplicita accettazione della Compagnia della presunta mancata consegna una volta trascorsi 15 giorni dalla data di consegna prevista e indicata dall’Affiliato MBE secondo gli standard previsti.

La presente garanzia opera senza applicazione del premio minimo previsto in polizza e senza la necessità di imballaggio e documentazione fotografica.

Art. 30 – MONETE DA COLLEZIONE

A parziale deroga dell’Art. 3 “Esclusioni merceologiche”, la garanzia si intende operante per le spedizioni ed i trasporti di monete da collezione, anche se in materiale prezioso.

Il massimale per tale tipologia di merce è di **€ 10.000,00** per singolo collo e per ciascun mezzo di trasporto.

Eventuali perdite o danni risarcibili saranno liquidati previa deduzione di una franchigia fissa pari a **€ 250** per ogni e qualsiasi evento, calcolata o applicabile sull’ammontare risarcibile.

Integrazione appendice di polizza

Art. 31 – COASSICURAZIONE E DELEGA

-Omissis-

Art. 32 – DURATA DEL CONTRATTO – TACITO RINNOVO

-Omissis-